

INTELLIGENZA ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ CIVILE

Dal 30 settembre 2026 cambiano gli strumenti di accesso
alla prova nei contenziosi da IA

*D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160
Nuovi strumenti processuali per le azioni risarcitorie
connesse all'utilizzo di sistemi di IA*

IL PROBLEMA DELLA PROVA

QUANDO IL DANNO DIPENDE DALL'IA, CHI DEVE PROVARE COSA?

Dati, log, documentazione tecnica e informazioni sul funzionamento del sistema possono essere distribuiti tra fornitore, *deployer* e altri soggetti della filiera.

Per il danneggiato può quindi essere difficile ricostruire come il sistema abbia operato e quale ruolo abbia avuto nella produzione del danno.

Il D.Lgs. 160/2026 interviene proprio su questa asimmetria informativa, introducendo specifici strumenti processuali.

La responsabilità da IA diventa anche un problema di accesso alla prova.

L'art. 17 si applica alle azioni risarcitorie, contrattuali ed extracontrattuali, per danni cagionati nell'utilizzo di un sistema di IA.

IL GIUDICE PUÒ ORDINARE L'ESIBIZIONE, MA NON UNA RICERCA INDISCRIMINATA

Nelle azioni risarcitorie da IA, il danneggiato può chiedere al giudice di **ordinare** l'esibizione di **elementi di prova pertinenti relativi al funzionamento del sistema**, anche quando siano nella disponibilità della controparte o di un terzo.

Non si tratta di un accesso indiscriminato: occorre fornire elementi idonei a rendere **verosimile la fondatezza della domanda risarcitoria**, anche quanto al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema ed il danno lamentato.

Possono rilevare, tra gli altri:

- registri e log;
- documentazione sul sistema di gestione dei rischi;
- documentazione tecnica;
- informazioni sulla supervisione umana.

ACCESSO ALLE PROVE

L'esibizione deve essere necessaria e proporzionata, poiché il giudice deve tutelare anche segreti commerciali e informazioni riservate.

La mancata esibizione senza giustificato motivo può produrre **conseguenze sul piano probatorio** e, nei confronti del terzo, anche sanzionatorie con la previsione di pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.

Documentare il funzionamento e l'utilizzo dell'IA diventa parte della gestione del rischio d'impresa.

IL NESSO CAUSALE

UNA PRESUNZIONE CHE INCIDE SULL'ONERE DELLA PROVA

Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall'AI Act, il D.Lgs. 160/2026 introduce, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 18, **una presunzione relativa del nesso causale** tra la violazione e il danno.

La presunzione non opera indistintamente per ogni violazione e non elimina la necessità di accertare:

- il danno;
- la violazione rilevante;
- l'utilizzo del sistema;
- il collegamento tra violazione, funzionamento del sistema e danno;
- gli ulteriori presupposti della responsabilità.

Significa che, una volta integrati i presupposti normativi, **spetta al convenuto superare la presunzione fornendo la prova contraria sul nesso causale.**

Un cambiamento rilevante nella costruzione della domanda e nella strategia difensiva.

ESSERE COMPLIANT NON SIGNIFICA ESSERE ESENTI DA RESPONSABILITÀ

La conformità agli obblighi dell'AI Act può essere rilevante nella valutazione della condotta, ma non esclude di per sé la responsabilità civile.

Se esiste una copertura di responsabilità civile, il danneggiato può agire direttamente contro l'assicuratore:

- **nei limiti delle somme assicurate;**
- con il soggetto ritenuto responsabile quale **litisconsorte necessario;**
- entro lo stesso termine di prescrizione dell'azione contro il responsabile.

CONFORMITÀ E ASSICURAZIONE

Le eccezioni derivanti dal contratto sono opponibili al danneggiato se anteriori al sinistro. L'assicuratore che paga può esercitare la **rivalsa** nei confronti dell'assicurato nei limiti previsti dalla polizza.

La richiesta preventiva di informazioni sulla polizza **non è condizione di procedibilità**, ma la mancata o incompleta risposta entro trenta giorni può avere conseguenze probatorie.

Per le imprese diventano centrali massimali, esclusioni, condizioni di copertura, obblighi di denuncia e rischio di rivalsa.

LA PROSPETTIVA DELL'IMPRESA

L'IA VA GOVERNATA ANCHE NEI CONTRATTI

Prima di acquistare o integrare un sistema di IA, l'impresa dovrebbe definire:

- **PROVA**: chi conserva log, dati, output e documentazione tecnica;
- **CONTROLLO**: chi controlla il sistema, gli aggiornamenti e la supervisione umana;
- **COOPERAZIONE**: come collaborano fornitore, *deployer* e altri soggetti della filiera in caso di anomalie o contenzioso;
- **RESPONSABILITA' e COPERTURA**: come sono distribuiti responsabilità, garanzie, manleve e coperture assicurative.

La conformità normativa è necessaria, ma non esaurisce la gestione del rischio contrattuale e del contenzioso.

L'intelligenza artificiale non sostituisce la responsabilità e il controllo umano.

Per informazioni e
approfondimenti



UggettiMaccarone
Via Sant'Orsola, 10/e - 24122 Bergamo
tel. 035.246545 - fax 035.246583

www.uggettimaccarone.it